



*Consiglio regionale della Calabria*

XI LEGISLATURA  
18<sup>a</sup> Seduta  
Mercoledì 19 maggio 2021

Deliberazione n. 119 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005.

Presidente: Giovanni Arruzzolo  
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 24, assenti 6

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i due articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 24 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 24 maggio 2021

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 119 del 19 maggio 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

RIFINANZIAMENTO DEL PRESTITO CONTRATTO CON IL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI  
SANITARI CUMULATIVAMENTE REGISTRATI FINO AL 31 DICEMBRE 2005

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2021.

Reggio Calabria, 24 maggio 2021

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Arruzzolo)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha recentemente introdotto una importante modifica in materia di indebitamento delle Regioni e degli enti locali, restringendo il perimetro degli atti che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, possono dare luogo ad indebitamento.

Nello specifico, la norma chiarisce che non costituiscono indebitamento le operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione del debito che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

A seguito dell'introduzione di tali disposizioni, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., con la Circolare 1298/2019, così come integrata con le modifiche approvate in data 9 marzo 2021, aventi efficacia dal 11 marzo 2021, si è resa disponibile alla rinegoziazione di alcune tipologie di prestiti al fine di adeguare i tassi di interessi originari a quelli di mercato, di gran lunga inferiori a quelli dei prestiti contratti anni fa, presentando diverse ipotesi di rimodulazione.

Tra i prestiti per i quali è consentita la conversione (ossia la estinzione anticipata, anche parziale, di mutui con soggetti anche diversi da CDP e contestuale accensione di prestiti con CDP) rientrano quelli contratti ai sensi dell'articolo 2, comma 98 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 destinati alle Regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari e finalizzati ad agevolare l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005.

Nel 2011 la Regione Calabria, ai sensi del succitato articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha contratto un prestito di 428M di euro con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la cui restituzione è stato previsto un piano di ammortamento trentennale in favore del MEF ad un tasso di interesse pari al 5,658 %, per il quale sussiste ad oggi il residuo da pagare pari a euro 359.526.382 di capitale ed euro 264.959.562 di interessi.

Sulla base dell'attuale andamento dei tassi di interessi è possibile accedere a prestiti (quali quelli simulati da Cassa Depositi e Prestiti) con tassi non superiori al 2% che, quindi, presentano una diminuzione rispetto al tasso originario di oltre tre punti percentuali ed una conseguente riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale.

Occorre precisare che l'attività di revisione del contratto in questione costituisce una attività obbligata in quanto tesa a ridurre gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Ciò in aderenza alle ripetute statuizioni della magistratura contabile (Cfr. Sez. Contr. Campania 96/20/ PAR) in base alle quali << esiste un dovere generale della pubblica amministrazione di attivarsi per procedere alla revisione/rinegoziazione dei propri contratti di approvvigionamento finanziario, in relazione al principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., se le condizioni di mercato astrattamente lo consentono. Tale dovere corrisponde ad un obbligo di rinegoziare anche per la controparte quando essa è una pubblica amministrazione, nel senso della finanza pubblica allargata. L'obbligo di



## *Consiglio regionale della Calabria*

instaurare trattative e consentire la rinegoziazione sussiste non tanto sulla base di un pur rilevante principio di diritto comune (ossia dell'obbligo delle parti di eseguire il contratto secondo buona fede, ex art. 1375 c.c.), bensì sulla base dell'obbligo di "leale collaborazione"(cfr. ex plurimis le sentenze Corte Cost. n.407/2002, n. 88/2003, nonché 27 e 39/2004 e, di recente, le sentenze n.251/2016 e n. 6/2019) che contrassegna il rapporto tra Stato e regioni. Infatti, quest'obbligo interessa in generale le aree di interferenza tra le competenze regionali con quelle che richiedono un governo "unitario">>.

Pertanto, alla luce di quanto su indicato, si ritiene opportuno autorizzare la Giunta regionale a valutare le condizioni di rifinanziamento proposte dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in relazione alla conversione del prestito contratto nel 2011 con il Ministero dell'economia e finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005, ad un tasso di interesse che consenta la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale non ancora compiutamente definito da CDP, ma non superiore al 2%.

Fermo restando che la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario al fine di non comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Calabria.

### RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Articolo 1 (Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005)

Come indicato nella relazione illustrativa, le vigenti disposizioni consentono la ristrutturazione dei prestiti contratti ai sensi dell'art. 2 comma 98 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e destinati alle Regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per agevolare l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005, anche mediante l'estinzione anticipata, anche parziale, degli stessi e contestuale accensione di prestiti con CDP.

Le disposizioni contenute nella presente legge autorizzano la Giunta regionale a valutare le proposte ricevute da Cassa Depositi e Prestiti in merito alla revisione di tale tipologia di prestiti e a effettuare la rimodulazione qualora ritenuta conveniente, fermo restando che deve essere garantito il rispetto dei seguenti limiti:

- a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-finanziaria 2002);



## Consiglio regionale della Calabria

- b) la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario non dovendo comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Calabria.

In ragione di ciò, tale operazione di ristrutturazione deve garantire un tasso di interesse inferiore rispetto a quello applicato nell'attuale contratto in essere con il MEF e realizzare una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale.

Le valutazioni della Giunta e le eventuali successive operazioni di conversione del prestito non sono foriere di maggiori oneri in quanto le somme necessarie a fare fronte alla rata del prestito di cui trattasi, trovano complessiva copertura, anche mediante rimodulazione tra i diversi programmi di spesa, sugli stanziamenti di spesa presenti nel bilancio di previsione approvato con legge regionale n. 35/2020, per fare fronte alla rata di ammortamento del prestito con il MEF, per come di seguito indicati:

Missione e Programma	Capitolo	Descrizione capitoli	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
U.50.02	U6101018301	QUOTA CAPITALE INERENTE ALLA RESTITUZIONE ALLO STATO DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA A VALERE SULLE RISORSE DISPONIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 98 DELLA LEGGE 191/2009 STANZIATE DALLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2005- (ART. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 34)	10.224.972,99	10.803.501,96	11.414.764,10
U.50.01	U6101018302	QUOTA INTERESSI INERENTE ALLA RESTITUZIONE ALLO STATO DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA A VALERE SULLE RISORSE DISPONIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 COMMA 98, DELLA LEGGE 191/2009 STANZIATE DALLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2005 -- (ART. 26 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 34)	20.515.452,97	19.936.924,00	19.325.661,86
		TOTALE	30.740.425,96	30.740.425,96	30.740.425,96



## *Consiglio regionale della Calabria*

Nella presente legge, viene anche precisato che i risparmi di spesa che conseguono all'operazione di revisione del prestito, a seguito di valutazione positiva delle condizioni di rifinanziamento del prestito in questione, devono essere accantonate (Missione U.20.03) al fine di fare fronte alle eventuali operazioni correttive richieste dalla Magistratura contabile in occasione del Giudizio di parifica del rendiconto generale dell'anno 2020.

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

(Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005)

1. Allo scopo di attuare una gestione virtuosa del debito regionale contenendo il costo dell'indebitamento regionale, la Giunta regionale è autorizzata a valutare le condizioni di rifinanziamento proposte dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., connesso alle operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2005), e alla successiva operazione di conversione, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2002);

b) la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario non dovendo comportare l'effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Calabria.

2. Gli oneri di ammortamento dei nuovi prestiti derivanti dal rifinanziamento di cui al comma 1 trovano complessiva copertura a valere sugli stanziamenti già iscritti negli esercizi 2021-2023 alla missione 50, programma 1 (U.50.01), ed alla missione 50, programma 2 (U.50.02), per far fronte alle rate dei mutui MEF in corso di ammortamento ed oggetto di conversione. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio.

3. Il risparmio di spesa rinveniente dal rifinanziamento dei mutui di cui al comma 1 è accantonato, in attesa dell'esito del Giudizio di parifica della Corte dei conti sul Rendiconto generale dell'anno 2020.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2023 approvato con la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023).

### Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.